

COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

n.di prot.

n. 6 Reg. Del.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione schema di regolamento per l'utilizzazione delle aree cimiteriali destinate a sepolture di famiglia e disciplina delle inumazioni per tombe triposto.

L'anno duemilatre, il giorno ventisette del mese di Gennaio, alle ore 19,00 e segg., nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art.48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello, risultano:

	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Merlino	Pietro	P	
2	Crisafi	Antonino	P	
3	Cavallaro	Antonino G.	P	
4	Anastasi	Giuseppe	P	
5	Lamberto	Romano	P	
6	Ramuglia	Riccardo	P	
7	Villari	Giacomo	P	
8	Crinò	Carmelo		A
9	Rizzo	Maria	P	
10	D'Angelo	Alberto	P	
11	Battaglia	Domenico	P	
12	Costa	G. Tito	P	
13	Giacobbe	Francesco	P	
14	Santangelo.	Domenico		A
15	Capri	Ferdinando	P	

Presenti: 13 Assenti: 2

Dei non intervenuti giustifica l'assenza: ////////////////

Constatato che il numero dei presenti è legale, Pietro Merlino, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Angiola Cutrona.

Ad unanimità vengono nominati scrutatori i consiglieri: Villari, Ramuglia e Giacobbe.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, partecipa alla seduta il Sindaco Pietro G. La Tona e gli assessori: Russo, Costagiorgiano, Ammendolia e De Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri, con la quale si invita il consiglio ad approvare il regolamento, parimenti allegato, per l'utilizzazione delle aree cimiteriali destinate a sepolture di famiglia e disciplina delle inumazioni per tombe triposto;

RITENUTO di approvare il detto regolamento con l'introduzione dell'art. 17, proposto dal consigliere Lamberto, per la costruzione di sepolture plurime di famiglia nel testo nel testo ivi formalizzato;

VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con L.R. 15.3.1963, n. 16 e L.R. 6.3.1986, n. 9 modificato ed integrato dalle norme della Legge 142/90 indicate dalla L.R. 11.12.1991, n. 48;

CON voti unanimi, resi per alzata e seduta dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1- Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante, unitamente al regolamento in argomento così come emendato.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

3° SETTORE - UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: ASSESSORE LL. PP.

PROPOSTA n. 2 del 21/01/2003

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE CIMITERIALI DESTINATE A SEPOLTURE DI FAMIGLIA E DISCIPLINA DELLE INUMAZIONI PER TOMBE TRIPOSTO. -

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 25/09/1973, esecutiva, era stato approvato il regolamento per l'utilizzazione delle aree cimiteriali destinate a sepolture di famiglia e disciplina delle inumazioni per tombe sovrapposte;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.104 dell'1/07/1989 con la quale erano state adeguate le tariffe cimiteriali per la concessione di celle, posti ed aree nei cimiteri comunale;

VISTA la successiva delibera di C.C. n.196 del 29/11/1989, di rettifica alla precedente, con la quale venivano eliminate l'applicazione dell'ILOR e dell'IRPEG sulle tariffe per la concessione di celle e posti nei cimiteri comunali, con il conseguente aggiornamento delle tariffe stesse;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale alla luce dei regolamenti cimiteriali dei vicini comuni, ha manifestato l'intenzione di prevedere nelle tombe a terra la possibilità di realizzare la terza sovrapposizione ed ha pertanto richiesto di eseguire l'adeguamento e l'aggiornamento del regolamento cimiteriale, anche in virtù della sempre più crescente richiesta da parte della cittadinanza;

VISTO lo schema di regolamento cimiteriale all'uopo predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale III Settore di concerto con il Responsabile del I settore, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

di approvare lo schema di regolamento per l'utilizzazione delle aree cimiteriali destinate a sepolture di famiglia e disciplina delle inumazioni per tombe triposto, allegato alla presente, all'uopo predisposto dagli uffici sopradetti;

di incaricare il Responsabile del I e III Settore degli adempimenti connessi al presente deliberato.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



IL PROPONENTE

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 2 DEL 21.01.2003 ESPRESSI AI
SENSI DELLA LEGGE N.142/90 ART.53 E L.R. N.48/91 ART.1 E SUCCESSIVE MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

li, _____

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

li, 210103

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. n.44/91, per l'impegno relativo alla presente
delibera si attesta la regolare copertura finanziario sul servizio _____ intervento _____ del
bilancio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

li, _____

COMUNE DI VILLAGRANCA TIRRENA
(PROVINCIA DI MESSINA)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE AREE CIMITERIALI DESTINATE A SEPOLTURE DI FAMIGLIA E DISCIPLINA DELLE INUMAZIONI PER TOMBE TRIPOSTO.

ART.1

Le aree cimiteriali destinate alla costruzione di cappelle per sepolcro plurimo di famiglia sono quelle riportate, per ciascun cimitero, nelle planimetrie annesse al presente regolamento ed in quelle che verranno successivamente approvate dal Consiglio Comunale.

ART.2

Le aree per la costruzione di cappelle per sepoltura di famiglia possono concedersi a persone, enti e comunità che abbiano sede legale in questo Comune, in conformità alle ubicazioni ed alle dimensioni indicate nelle planimetrie predette. L'area concessa è comprensiva della superficie occorrente per la costruzione della cappella, della metà dello spazio di isolamento fra cappella e cappella nonché della superficie fra cappella e muri perimetrali del cimitero.

ART.3

L'altezza delle cappelle, riferita al piano di gronda, non deve essere superiore a metri 5,10 misurata dal piano di campagna.

E' consentito realizzare opere nel sottosuolo, all'interno della cappella, per una profondità massima di metri 2,00, misurata dal piano di pavimento finito e fino al piano di sedime delle fondazione.

ART.4

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più di una cappella. Due famiglie possono essere congiuntamente concessionarie di una sola cappella, sempre che vengono fissate in contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del Codice Civile, risultare da apposito contratto debitamente registrato.

Prima della stipula dell'atto, il concessionario deve versare alla Tesoreria Comunale il prezzo dell'area e l'importo, presunto, interamente a carico, delle spese contrattuali.

ART.5

La concessione dell'uso dell'area per la costruzione di cappelle è perpetua ed il corrispettivo da versare al Comune da parte del privato, ente o comunità, è di € 1.032,91 al metro quadro.

ART.6

Il concessionario è obbligato a presentare entro il termine di un anno dalla data dell'atto il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati:

-Planimetria, pianta, sezioni, prospetti, prospettiva e relazione illustrativa.

E' fatto obbligo designare il direttore responsabile dei lavori.

Alla esecuzione delle opere dovrà darsi inizio entro un anno dal rilascio della Concessione Edilizia ed essere completate e rifinite entro l'anno successivo.

La mancata osservanza dei termini predetti comporta la decadenza della concessione.

Qualora l'area concessa non sia ancora disponibile i termini predetti decorrono dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area al concessionario.

Oltre alla Concessione Edilizia, prima dell'inizio dei lavori, deve essere richiesta l'autorizzazione del Genio Civile ai sensi dell'art.18 della legge 2-7-74 n°64.

ART.7

I progetti per la costruzione di cappelle devono essere sottoposte all'esame ed al parere della Commissione Edilizia Comunale.

La Commissione esamina il progetto sia sotto l'aspetto delle norme di polizia mortuaria e di igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituale del luogo; che l'opera riferita al posto ed alle opere già esistenti od a quelle munite di progetto già approvato, sia tale da evitare contrasti stridenti di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali difformi e motivate decisioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

ART.8

L'Ufficio Tecnico Comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, le autorizzazioni rilasciate e le prescrizioni regolamentari o quelle particolari eventualmente stabilite nelle autorizzazioni. L'U.T.C. impartisce tempestivamente al direttore dei lavori le necessarie disposizioni atte a prevenire ed a rimuovere irregolarità ed abusi, adottando i necessari provvedimenti nel caso di mancata osservanza delle disposizioni impartire.

Il Responsabile dell'U.T.C. può disporre, oltre alle sanzioni penali, la sospensione dei lavori, la demolizione delle opere eseguite in difformità ai progetti, alle autorizzazione ed alle prescrizioni.

L'eventuale ordine di demolizione non interrompe il termine stabilito dall'art.6 per il completamento dell'opera.

Tale termine viene, però, propagato di un periodo di tempo uguale a quello intercorso tra l'ordine di sospensione e l'ordine di demolizione.

ART.9

Le opere di costruzione delle cappelle, quando siano ultimate, sono dichiarate agibili dall'Ufficio Tecnico Comunale previo presentazione da parte del Concessionario di un certificato di collaudo eseguito da un tecnico abilitato con almeno dieci anni d'iscrizione all'Albo e della perizia giurata sulla rispondenza dei lavori al progetto a firma del D.L.

Risultando favorevole il collaudo, si può procedere alla tumulazione.

ART.10

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabile o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene.

In caso di inadempienza a tale obblighi, si provvede ai sensi dell'art.69 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con D.L.P.Reg.29-10-1955 n°6.

Nel caso in cui le opere di sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Responsabile dell'U.T.M. può disporre la sospensione delle tumulazioni, subordinandole all'esecuzione dei lavori occorrenti.

ART.11

La concessione di sepoltura nelle cappelle si intende fatta jure sanguinis fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari esclusioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Salvo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione.

ART.12

Nelle cappelle sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, che risultano avere diritti alla sepoltura secondo a quanto previsto nel precedente articolo, che però non abbiano manifestato intenzione contraria o se non siano state escluse dal primo concessionario.

Se il concessionario è un ente od una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo e sulla scorta di apposita dichiarazione e richiesta di tumulazione del legittimo rappresentante dell'ente o della comunità.

ART.13

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice ordinario.

ART.14

Nelle cappelle le salme possono essere estumulate per disporre del loculo per la salma di un altro avente diritto, quando siano decorsi almeno cinquanta anni dalla tumulazione.

I resti sono conservati nella cappella stessa in appositi ossari od in singole cellette.

Il concessionario d'origine o il suo avente causa dispone del vincolo di perpetuità di tutte o di alcune delle salme.

ART.15

I termini previsti dal precedente art.6 per coloro che risultano già concessionari di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART.16

Nei tre cimiteri di questo Comune è consentita l'inumazione in tre loculi sovrapposti, a condizione che tra un loculo e l'altro venga creato un diaframma di cemento armato dello spessore di cm.10 regolarmente incastrato nei muri perimetrali o una struttura in acciaio inox amovibile debitamente calcolata ed approvata dall'U.T.C.

L'altezza dell'estradosso, del tumulo superiore dal piano di campagna deve essere uguale a quella delle sepolture individuali.

Non è consentito utilizzare i tumuli superiori se non dopo l'utilizzazione di quelli inferiori, qualora il tumulo inferiore risulti già utilizzato, la concessione ad edificare uno/due loculi sovrapposti può essere assentita al richiedente che abbia titolo ai sensi dell'art.2 del presente regolamento e che sia legato al defunto da vincolo di parentela e/o affinità entro il 4° grado.

L'area cimiteriale che viene concessa per la realizzazione di tale tomba tripla è uguale a quella per il tumulo singolo.

Il canone da versare al Comune per la concessione del terreno per la realizzazione della tripla sepoltura mediante loculi sovrapposti è di € 1.549,37 (1° € 619,75, 2° € 464,81, 3° € 464,81).

Ai titolari di concessione del terreno per sepolture individuali può essere consentita la realizzazione della tripla tomba, previo pagamento al Comune della somma di € 464,81 per ogni ulteriore sovrapposto a condizione che vengono osservate le disposizioni sopra riportate e tutte quelle che verranno, secondo il caso, impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ufficiale Sanitario.

ART.17

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti devono essere individuate apposite aree per la costruzione di sepolture plurime di famiglie interrate.

L'inumazione in tali aree è consentita per complessive 6 salme, tre loculi per parte, separati da un passaggio centrale, sovrapposti e divisi da un diaframma in cemento armato dello spessore di cm.10.

L'area cimiteriale concessa per la realizzazione di sepolture plurime interrate è pari a mq. 11.25 (4,5 x 2,5)


Il canone da versare per la concessione del terreno è di € 5.625,00 (€ 500,00 per mq).

ART.18


Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti in contrasto con lo stesso.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
dal 23 FEB. 2003 al 10 MAR. 2003
col n. 85 del Registro Pubblicazioni

IL MESSO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno 23 FEB. 2003 al giorno 10 MAR. 2003 a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa NON furono presentate reclami.

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li 11 MAR. 2003



Spedita al Co.Re.Co. Sezione Provinciale/Centrale il foglio n. di prot.

a mezzo raccomandata a mano e ricevuta dallo stesso in data

L'ADDETTO ALLA SPEDIZIONE

.....

la presente deliberazione è esecutiva

addi.....

SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

.....

.....

n. ..

OGI

Con
conv
16/1

Dei n

Const
presic

Ad ur

Ai ser
assess